



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 6 del 15 ottobre 2024

Nomina di sei componenti Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di competenza del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. 26 novembre 1991, n. 27 recante: *“Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna”* e s.m.i.;

Vista la L.R. 5 aprile 2000, n. 32, recante *“Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale”* e s.m.i.;

Vista la L. 18 giugno 2009, n. 69 che all’art. 32, comma 5 ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2011, che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

Vista la L.R. 7 giugno 2011, n. 11 recante: *“Spazi di confronto al femminile di modifica ed integrazione alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27”*;

Vista la L.R. 30 aprile 2014, n. 8 ed in particolare l’articolo 10 *“Riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in organismi regionali”*;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante: *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l’articolo 7;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e*

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”;

Rilevato che bisogna procedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/1991 e s.m.i. alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna”.

Tutto ciò premesso

DECRETA

l'emanazione, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.consiglio.basilicata.it del seguente

AVVISO PUBBLICO

per la nomina di sei componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di competenza del Consiglio regionale (Cod. 124).

Art. 1

Requisiti

Le componenti del citato organismo sono scelte tra donne aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di parità, di pari opportunità e nelle materie previste dall'articolo 2 della L.R n. 27/1991 e s.m.i..

Art. 2

Inconferibilità, incompatibilità

L'incarico di componente della Commissione regionale per le parità e per le pari opportunità tra uomo e donna è inconferibile e incompatibile qualora ricorrano le ipotesi di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

Art. 3

Designazioni da parte di Associazioni e Organizzazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. n. 27/1991, come sostituito dalla L.R. n. 11/2011, possono presentare le designazioni delle componenti della Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna (vedi Allegato 1) le Associazioni costituite da almeno tre anni, di riconosciuta rappresentatività a livello regionale, che abbiano tra le finalità statutarie quella di perseguire la crescita culturale, politica e sociale della donna.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della L.R. n. 27/1991, come sostituito dalla L.R. n. 11/2011, possono presentare le designazioni (vedi Allegato 2) delle componenti della Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della L.R. n. 27/1991, come sostituito dalla L.R. n. 11/2011, possono presentare le designazioni (vedi Allegato 2) delle componenti della Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna le Organizzazioni imprenditoriali e della Cooperazione operanti nella Regione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 27/1991, come sostituito dalla L.R. n. 11/2011, la maggiore rappresentatività delle Associazioni e delle Organizzazioni imprenditoriali e della Cooperazione è determinata dal numero degli iscritti al momento della presentazione della designazione.

Art. 4

Designazioni da parte di Organi e organismi politici

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, lettera d) e dell'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 27/1991, come sostituito dalla L.R. n. 11/2011 e dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 32/2000, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta, i Gruppi consiliari e i singoli Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio regionale proposte di candidatura (vedi Allegato 3), datate e firmate, di donne che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali o politiche, fino a tre giorni prima della seduta del Consiglio regionale nella quale si provvede alla votazione per le designazioni.

Art. 5

Documentazione da allegare alle designazioni

1. Alle designazioni di cui al precedente art. 3, comma 1 è necessario allegare:
 - a) una copia dello statuto dell'Associazione;
 - b) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo dalla quale sia possibile rilevare la data di costituzione dell'Associazione ed il numero degli iscritti alla stessa al momento della presentazione della designazione.
2. Alle designazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 è necessario allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'Organizzazione dalla quale sia possibile rilevare il numero degli iscritti al momento della presentazione della designazione.
3. Sia le predette designazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 che le proposte di candidatura di cui all'articolo 4 del presente Avviso devono essere accompagnate da una dichiarazione, datata e firmata digitalmente, resa dal designato/candidato (vedi Allegato 4) contenente:
 - a) i dati anagrafici completi e la residenza;
 - b) il titolo di studio o i titoli di studio;
 - c) il curriculum vitae dell'interessata e l'occupazione abituale o il collocamento in quiescenza dal_____;
 - d) l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
 - e) i requisiti posseduti in relazione alla designazione con precisazione sintetica dei medesimi;
 - f) l'inesistenza delle situazioni richiamate dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
 - g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse o l'esistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire e la disponibilità a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito;
 - h) l'inesistenza o l'esistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e la disponibilità a rimuovere le situazioni di incompatibilità nei modi di cui al citato art. 10, comma 3;
 - i) la disponibilità ad accettare l'incarico;
 - j) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali con l'indicazione del periodo di permanenza in carica;

- k) l'attestazione di non aver ricoperto incarichi regionali per un periodo complessivo di 10 anni, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 32/2000;
 - l) l'attestazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11, comma 10 della L.R. 18/2006.
- 4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l).
 - 5. Alla proposta di autocandidatura o proposta di candidatura presentata da terzi deve essere allegato il curriculum vitae del candidato firmato digitalmente, in doppia versione di cui uno in modalità idonea alla pubblicazione (formato aperto e/o elaborabile e privo di dati personali).
 - 6. Alle designazioni e alle candidature di cui al presente articolo deve essere altresì allegata, **a pena di esclusione**, una dichiarazione (Allegato 5), datata e firmata digitalmente, resa dal designato/candidato, di insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. ovvero di sussistenza di cause di incompatibilità e di disponibilità a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito. Detta dichiarazione deve essere prodotta in doppia versione di cui uno in modalità idonea alla pubblicazione formato aperto e/o elaborabile, privo di dati personali.
 - 7. Le istanze devono essere corredate da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 - 8. I candidati sono consapevoli che il curriculum e le dichiarazioni rese relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata, *Sezione Avvisi pubblici*.
 - 9. I dati forniti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), saranno raccolti e trattati dal Consiglio regionale della Basilicata per finalità unicamente connesse con il presente Avviso.
 - 10. Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite nell'informativa di cui all'Allegato 6 del presente Avviso, alla cui lettura si rinvia.

Articolo 6

Modalità di presentazione

1. Le designazioni effettuate da parte degli Organismi predetti, le proposte di candidatura e la dichiarazione di cui all'articolo 4 della L.R. 32/2000, devono essere redatte in carta semplice, indicando il codice del presente Avviso n. 124, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., conformemente agli schemi di cui agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono disponibili sul sito internet: www.consiglio.basilicata.it
2. **A pena di inammissibilità**, le designazioni di cui all'articolo 3 del presente Avviso e la documentazione, da indirizzare al Presidente del Consiglio regionale, devono essere presentate, datate e firmate dalle Associazioni ed Organizzazioni di cui al presente Avviso entro le ore **13:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale** della Regione Basilicata.
3. Le proposte di candidatura di cui all'articolo 4 devono essere presentate entro le ore 13:00 del terzo giorno antecedente a quello fissato per la seduta del Consiglio regionale nella quale si provvede alla votazione per le designazioni; qualora il termine di scadenza sia festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Le designazioni e le proposte di candidatura devono essere presentate secondo le seguenti modalità:
 - a) con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato *pdf*;
 - b) a mezzo posta raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, via Verrastro, 6 - 85100 Potenza.
5. In caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata non fa fede la data di spedizione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande dovute a disguidi postali e telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. L'Amministrazione, qualora le designazioni e le proposte di candidatura pervengano tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), è autorizzata ad

utilizzare, per ogni comunicazione, la medesima modalità con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dei proponenti.

8. I candidati sono consapevoli che il curriculum e le dichiarazioni rese relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata, *Sezione Avvisi pubblici*.
9. I dati forniti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), saranno raccolti e trattati dal Consiglio regionale della Basilicata per finalità unicamente connesse con il presente Avviso. Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite nell'informativa di cui all'Allegato 6 del presente Avviso, alla cui lettura si rinvia.

Articolo 7

Durata

La Commissione è costituita all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per l'intera durata della stessa e, comunque, fino al suo rinnovo attraverso l'elezione delle nuove componenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 L.R. n. 27/1991 e s.m.i.

Articolo 8

Compensi

1. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 27/1991, come modificata dalla L.R. n. 11/2011, alla Presidente della Commissione è riconosciuta un'indennità di carica mensile pari al 20 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, rideterminata ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8. Alle altre componenti spetta un gettone di presenza pari a 30,00 euro per seduta.
2. Alla Presidente e alle componenti della Commissione compete il rimborso spese spettante ai dirigenti regionali qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.

Potenza, li 15/10/2024

IL PRESIDENTE

Marcello Pittella

